

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-2066 del 21/04/2023
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. RAGGI SRL con sede legale in Comune di Novafeltria (RN), Via Torricella n. 335. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a officina riparazione e vendita macchine e attrezzi agricoli sito nel Comune di Forlì, Via Antico Acquedotto n. 24
Proposta	n. PDET-AMB-2023-2141 del 21/04/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventuno APRILE 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. RAGGI SRL con sede legale in Comune di Novafeltria (RN), Via Torricella n. 335. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a officina riparazione e vendita macchine e attrezzi agricoli sito nel Comune di Forlì, Via Antico Acquedotto n. 24.

LA DIRIGENTE

Visto:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL 2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 e s.m.i. con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 05/08/2022, acquisita al Prot. Com.le n. 91060 e da Arpae al PG/2022/132371 del 09/08/2022, da **RAGGI SRL** nella persona di delegato dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, con sede legale in Comune di Novafeltria (RN), Via Torricella n. 335, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a officina riparazione e vendita macchine e attrezzi agricoli sito nel Comune di Forlì, Via Antico Acquedotto n. 24, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Dato atto che con Nota Prot. Com.le n. 99433 del 31/08/2022, acquisita da Arpae al PG/2022/142369, il SUAP del Comune di Forlì ha comunicato l'avvio del procedimento amministrativo con contestuale richiesta di integrazioni, anche in relazione all'impatto acustico;

Dato atto che, a seguito di richiesta di proroga da parte della ditta, il SUAP con nota del 29/09/2022 Prot. Com.le 111818, acquisita al PG/2022/159321, ha concesso proroga per la presentazione delle integrazioni;

Dato atto che in data 27/10/2022, 06/12/2022 e 04/01/2023, la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita ai Prot. Com.li 124998, 141957, 1178 e da Arpae ai PG/2022/178155, 201302 e PG/2023/2042;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le 49222 del 18/04/2023, acquisito al PG/2023/67307, a firma del Dirigente del Servizio Ambiente e Urbanistica del Comune di Forlì;
- Nulla osta acustico: Atto Prot. Com.le 152647 del 30/12/2022, acquisito al PG/2023/564, a firma della Responsabile della P.O. dell'Unità Ambiente del Comune di Forlì;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate, sono riportate nell'**ALLEGATO A e relativa Planimetria** e nell'**ALLEGATO B**, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **RAGGI SRL** che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **RAGGI SRL** (C.F./P.IVA 01433850417) con sede legale in Comune di Novafeltria (RN), Via Torricella n. 335, **per l'insediamento adibito a officina riparazione e vendita macchine e attrezzi agricoli sito nel Comune di Forlì, Via Antico Acquedotto n. 24.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;**
 - **nulla osta acustico ai sensi della L. 447/1995.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A e relativa Planimetria** e nell'**ALLEGATO B**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlì e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta Tamara Mordenti non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, Cristina Baldelli, attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente, e per la trasmissione ad Arpae, ad Hera Spa ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
Tamara Mordenti

SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN FOGNATURA

PREMESSA

- Vista la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n° 59 del 13 marzo 2013, acquisita al Prot. Com.le 91060 del 05.08.2022 presentata Raggi SRL, tesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali provenienti dall'insediamento dove si svolge l'attività di officina riparazione mezzi agricoli sito in via Antico Acquedotto, 24 - foglio 72 particella 277 ed individuati negli atti presentata;
- Visto il parere HERA acquisito al Prot. Com.le 47530 del 13.04.2023;
- Preso atto del fatto che per l'attività di lavaggio mezzi agricoli verrà utilizzata esclusivamente acqua piovana raccolta dai pluviali e accumulata in apposita cisterna.
- Ritenuto pertanto di procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di cui in oggetto;
- Visto il D.Lgs. 152/06, recante "Norme in materia ambientale";
- Visto il D.P.R. del 13 marzo 2013 n° 59
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053/03;
- Visto il D.Lgs. 152/06 "parte terza" e D.G.R. 286/2005 e 1860/2006;
- Visto il Regolamento di Fognatura approvato da ATO (Assemblea dei Sindaci) delibera n° 13 del 17/12/2008;
- Vista la documentazione allegata alla domanda;
- Considerato che trattasi di scarico di acque reflue industriali e acque assimilate alle domestiche ai sensi dell'art. 74 del D.Lgs. 152/06;
- Visto il parere del Responsabile dell'endoprocedimento e salva diversa disciplina regionale a cui il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conformarsi nei modi e nei tempi stabiliti;

PRESCRIZIONI

Lo scarico di cui in premessa è autorizzato secondo le modalità indicate negli atti presentati ed alle seguenti prescrizioni:

1. Lo scarico ha le seguenti caratteristiche e i sistemi di trattamento sono i seguenti:

Responsabile dello scarico:	Legale rappresentante pro tempore ditta Raggi Srl
Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico:	Via Antico Acquedotto, 24
Destinazione dell'insediamento:	Officina riparazione mezzi agricoli
Classificazione dello scarico:	Acque reflue industriali
Potenzialità dell'insediamento	750 mc/anno – 3 mc/giorno – 0,5 mc/h
Recettore dello scarico:	Fognatura nera tipo A

2. Nella rete fognaria nera sono ammessi gli scarichi derivanti da: **lavaggio mezzi agricoli con idropulitrice**. Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) sono ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
3. Lo scarico delle acque reflue industriali deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
4. Le portate massime ammesse in fognatura sono: **750 mc/anno - 3 mc/giorno - 0,5 mc/h**.
5. Non è ammesso lo scarico in fognatura delle acque di lavaggio dei motori o di liquidi diversi facenti parte di autoveicoli (olio motore, liquidi dei circuiti idraulici, liquido per radiatori, ecc.).
6. Entro tre mesi dall'attivazione dello scarico in fognatura, la ditta dovrà presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui al punto precedente. Il rapporto di prova dovrà contenere almeno la determinazione dei seguenti parametri: pH, COD, BOD5, SST, Azoto ammoniacale, Fosforo totale, Idrocarburi totali, Tensioattivi totali, Ferro, Rame, Zinco, Piombo, Nichel, Cadmio.
7. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
Sedimentazione primaria, dissabbiatore, disoleatore e impianto chimico-fisico (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali);
misuratore di portata elettromagnetico (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) piombato da HERA, avente caratteristiche idonee alla tipologia del reflu, installato da personale qualificato nel settore e validato da ditta in possesso di Certificato d'Accreditamento ISO17025:2005;
pozzetto di prelievo (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.
8. I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to precedente potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento e provvederà alla sollecita riparazione.
9. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
10. Qualora vengano collegati locali con quote di calpestio inferiori al piano stradale, la rete interna dovrà essere tutelata per il non ritorno delle acque.
11. HERA ed ARPAE possono, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
12. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
13. HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno essere scaricati in fognatura.
14. Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura;

annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.

15. Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere richiesta nuova autorizzazione allo scarico secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e D.P.R. 59/2013.

16. La ditta deve stipulare con HERA Spa apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.

17. Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

18. **Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, a HERA, ARPAE e Comune di Forlì, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato è attivo, corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni. Contestualmente dovrà essere inoltrata la documentazione tecnica, il certificato di corretta installazione e la matricola del prescritto misuratore di portata, richiedendone a HERA la piombatura.**

19. Il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/06.

20. Qualora vengano collegati locali con quote di calpestio inferiori al piano stradale, la rete interna dovrà essere tutelata per il non ritorno delle acque.

21. L'esecuzione delle opere di allacciamento alla fognatura comunale e delle reti interne dovrà avvenire conformemente alle norme tecniche di cui al Regolamento per il Servizio della Fognatura Comunale;

22. Gli scarichi delle acque bianche e nere dovranno avvenire separatamente nelle rispettive condotte fognarie stradali, ove esistenti, mediante reti interne separate;

23. Lo scarico delle acque reflue del processo produttivo dovrà essere accessibile in qualsiasi momento, tramite pozzetto di ispezione, per il campionamento da parte degli Organi di controllo, nel punto subito a monte dell'immissione del corpo ricettore o della confluenza con reti fognarie diverse ed allo stesso modo, dovrà essere accessibile un pozzetto d'ispezione subito a monte dell'impianto di trattamento; i pozzetti dovranno inoltre essere installati all'interno della proprietà privata con diretto accesso dalla sede stradale;

24. E' vietata l'immissione in fognatura di corpi solidi, sostanze solide e viscosi, olii minerali e idrocarburi, sostanze gassose, infiammabili esplosive;

25. Dovrà essere comunicato alla Amministrazione Comunale , ARPAE ed HERA ogni mutamento che intervenga alla situazione di fatto in riferimento al ciclo tecnologico e alla natura della materia prima utilizzata;

26. Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, HERA si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Si demanda a HERA (sede di Forlì) il controllo del corretto allacciamento alla fognatura separata e le funzioni tecniche inerenti il prelievo dei campioni ed i relativi accertamenti analitici ai sensi del c.1 dell'art.128 del D.Lgs 152/06; a tal fine la stessa HERA avrà facoltà in qualsiasi momento di introdursi, nella proprietà privata ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di Fognatura e degli artt. 101 e 129 del D.Lgs. 152/06.

IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta art. 8 co.6 L. 447/95)

PREMESSA

Vista l'istanza in oggetto contenente la valutazione di impatto acustico redatta da Tecnico competente in acustica aggiornata in data 05/12/2022 e pervenuta con Prot. Com.le 141957/22 da cui si evince che:

- la ditta in base alla vigente Classificazione acustica Comunale ricade in Classe IV aree di intensa attività umana e inserita in una zona esclusivamente destinata ad attività artigianali, industriali o terziario, pressoché priva di abitazioni o aree con destinazione residenziale; il TCA dichiara che le sorgenti aziendali menzionate non possano influire acusticamente in modo significativo pertanto l'indagine svolta è stata effettuata principalmente per la verifica del rispetto del limite di immissione;
- il capannone è composto da area esterna di parcheggio e movimentazione, un area esposizione e vendita all'interno e sempre all'interno un'area uffici e un'officina meccanica per la riparazione dei trattori e delle macchine agricole che costituiscono l'attività principale dell'azienda;
- l'attività viene svolta nel solo periodo diurno, l'orario di lavoro previsto è dalle 9.00 alle 18.00 nei soli giorni feriali e mai nel fine settimana ;
- le principali sorgenti sonore dell'attività sono:
 - movimentazione auto nel parcheggio aziendale;
 - attività interna di officina riparazione meccanica trattori
 - compressore esterno;
 - idropulitrice per lavaggio residui terra trattori in uso saltuario e non continuativo

Atteso che dai rilievi e valutazioni effettuate dal TCA in prossimità della ditta, si rileva che l'attività non determina, durante il periodo diurno (periodo di attività), il superamento dei limiti assoluti di immissione ex art 3 del DPCM 14/11/1997;

Visto il parere di Arpae – Sezione Territoriale di Forlì prot. n. 152332 del 29/12/2022 con cui si precisa che vista la distanza dei recettori residenziali, si condividono le valutazioni del TCA sul rispetto del limite di immissione differenziale ex art 3 del DPCM 14/11/1997;

Visto l'art. 8 comma 6 della L. 447/95

PRESCRIZIONI

1) l'esercizio dell'attività dovrà avvenire in periodo diurno nei modi e nelle condizioni descritte dal tecnico competente in acustica nelle relazione presentata;

2) il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì in qualsiasi condizione di esercizio.

Si avverte che:

- qualunque variazione alle sorgenti sonore ovvero alle caratteristiche emissive delle stesse, rispetto a quanto dichiarato/stimato nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR 673/2004) da presentare agli enti competenti, fermo restando gli adempimenti di cui al DPR 59/2013;
- il presente nulla-osta non potrà essere presentato come elemento probante a discolpa dell'attività qualora in sede di indagine istituzionale da parte di Arpae dovesse invece essere verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.